



COMUNE DI PRAIA A MARE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO

PREMESSA.....	8
AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	8
PARTE 1 [^] - NORME CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO ...	8
ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA	8
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	8
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA).....	10
Norme Contrattuali.....	10
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	10
ART. 5 – VOLTURA	11
ART. 6 - VOLTURA A TITOLO GRATUITO.....	11
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA.....	12
ART. 8 - RIATTIVAZIONE	12
ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO	12
ART. 10 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE	13
ART. 11 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO	14
ART. 12 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI FORNITURA D'ACQUA.....	14
ART. 13 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO	14
ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA	14
ART. 15 - PRELIEVI ABUSIVI	14

ART. 16 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA	15
ART. 17 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA SU STRADE E COMPETENZA PER LE MANUTENZIONI	15
Misuratore d'Utenza e Prese Idriche	15
ART. 18 –MISURATORE D'UTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI INTERNE	15
ART. 19 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE SINGOLE	16
ART. 20 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI.....	16
ART. 21 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE D'UTENZA	17
ART. 22 - DIRITTO DI ACCESSO PER VERIFICA DELLA RETE INTERNA.	17
ART. 23 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	17
ART. 24 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL MISURATORE D'UTENZA	17
ART. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 26 - REDAZIONE DEL VERBALE PER INTERVENTI E VERIFICHE.....	18
ART. 27 - LIMITATORI DI PORTATA	18
ART. 28 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE IDRICHE.....	18
ART. 29 – SERVIZIO IDRANTI ANTINCENDIO.....	18
ART. 30 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO.....	18
ART. 31 - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO	19
ART. 32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI.....	19
ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA	19
ART. 34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI	19
ART. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.	19

ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI	19
ART. 37 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI	19
ART. 38 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO	20
ART. 39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI	20
ART. 40 – LETTURA DEL MISURATORE	20
Art 41 - PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA	21
Art. 42 - STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA	21
Fatturazione e pagamento	21
ART. 43 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	21
ART. 44 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	21
Art. 45 - RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE	23
ART. 46 – UTENZE CONDOMINIALI	24
Art. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE	24
ART. 48 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	26
ART. 48 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI	26
Art. 49 – DEPOSITO CAUZIONALE	26
ART. 50 - ADDEBITI E PENALITÀ'	27
ART. 51 – UTENZE PREESISTENTI	27
ART. 52 – CONTROVERSIE E RECLAMI	27
ART. 53 - PRELIEVO E FORNITURA D’ACQUA CON AUTOBOTTI	27
ART. 54 – INFRAZIONI	27
ART. 55 - TASSE E IMPOSTE	28

ART. 56 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE	28
Parte 2° - REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE	28
DISPOSIZIONI GENERALI	28
Art. 57 - Oggetto del Regolamento per gli scarichi di acque reflue e la depurazione	28
Art. 58 - Compiti e attribuzioni del Gestore	28
Art. 59 - Finalità del Regolamento di fognatura	28
Art. 60 – Definizioni	28
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	29
Art. 61- Norme principali	29
Art. 62 - Classificazione degli scarichi idrici	29
ART. 63- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	30
Art. 64 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche	30
Art. 65 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiale	30
Art. 66 - Obbligo di allacciamento TRAMITE Ordinanze del Sindaco	30
Art. 67 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali ed assimilabili ad Acque reflue domestiche in pubblica fognatura	31
Art. 68 – Scarichi non in pubblica fognatura	31
Art. 69 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito dal gestore	31
Art. 70 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari	32
Art. 71- Sversamenti accidentali	32
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE	32
Art. 72 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche: procedura e documentazione	32

Art. 73 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche: procedura e documentazione	32
Art. 74 - Allacciamento scarichi di Acque reflue industriali: procedura e documentazione	32
MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO	33
Art. 75 - Generalità	33
Art. 76 – Zona servita da fognatura. Definizione e prescrizioni di allacciamento.	33
Art. 77 – Collegamento ai collettori esistenti	33
Art. 78- Allacciamenti di scarichi di Acque reflue domestiche e industriali – oneri di allacciamento	34
Art. 79 - Titolarità e manutenzione dei condotti.....	34
Art. 80 - Immissione tramite predisposizioni esistenti.....	34
Art. 81 - Norme tecniche per l'Allacciamento alla Fognatura Pubblica	34
Art. 82 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami in pubblica fognatura.....	34
Art. 83 - Strade private	35
Art. 84 - Conformità delle opere - visite di controllo.....	35
DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA.....	35
Art. 85- Tariffa per oneri di fognatura e depurazione	35
Art. 86 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili	36
Art. 87 - Cambio del titolare di utenza domestica e/o assimilabile.....	37
Art. 88 - Tariffa relativa alle utenze industriali.....	37
Art. 89 - Cambio del titolare di utenza industriale.....	37
Art. 90 - Modulo di denuncia delle Acque prelevate e scaricate.....	37
Art. 91 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali	38
Art. 92 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione.....	38

SISTEMA SANZIONATORIO	38
Art. 93 – Sanzioni amministrative	38
Art. 94 – Sanzioni penali.....	38
Art. 95 – Provvedimenti amministrativi	38
ALLEGATO A – Tariffario dei servizi accessori e delle penalità.....	39

PREMESSA

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n. 36/94), le Delibere dell'ARERA, le Normative Nazionali, in particolare il D. Lgs 152/2006, e le normative Regionali.

AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio del Comune di Praia a Mare.

PARTE 1^ - NORME CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento si applica alle utenze nel territorio del Comune di Praia a Mare.

Questo regolamento disciplina le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente finale.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale, salvo modifiche necessarie all'adeguamento alla normativa emanata dall'ARERA, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.

Le future revisioni apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e, se operativa, con l'Autorità di Ambito, saranno portate a conoscenza degli utenti finali.

Le norme contrattuali contenute nella presente Parte I sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai contratti relativi ai servizi di fognatura e depurazione degli scarichi civili e industriali disciplinati nella Parte II – Regolamento di fognatura e depurazione

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente finale e la successiva comunicazione al gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna.

Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;

Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione

Deposito cauzionale: è l'importo versato dall'utente finale nell'atto di iscrizione a ruolo di una nuova utenza a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Derivazione: prelievamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.

Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale.

Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.

Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

Dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato.

Gestore: è il soggetto che gestisce il SII.

Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati

Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità

Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.

Gruppo di misura o misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.

Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere

Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri

Misura di processo: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono.

Misura di utenza: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.

Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).

Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore d'utenza e dei rubinetti d'intercettazione.

Perdita occulta: Una perdita occulta è una perdita che si genera nell'impianto privato dell'utente finale a valle del misuratore del SII, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

Portata: misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

Ricostruzione del dato di misura: è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.

RQSI: è il Testo Integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Stima del dato di misura: è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici.

Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

TICSI: è il Testo Integrato Corrispettivi dei Servizi Idrici, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR.

TIUC: è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile), di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 137/2016/R/IDR.

TIMSII: Testo Integrato Misura S.I.I., di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR.

Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.

Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali.

Validazione delle misure: è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore d'utenza). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza misuratore d'utenza, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico- sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente finale nel contratto di fornitura.

Le Tipologie d'uso, come definite dall'Autorità con Del. n. 665/2017/R/idr sono:

- a) **uso domestico**, con le seguenti sotto-tipologie:
 1. uso domestico residente;
 2. uso domestico non residente;
- b) **uso industriale**;
- c) **uso artigianale e commerciale**;
- d) **uso agricolo e zootecnico**;
- e) **uso pubblico non disalimentabile**;
- f) **uso pubblico disalimentabile**;
- g) **altri usi temporanei** (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

NORME CONTRATTUALI

ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio.

b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:

- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri;

- In caso di Condomini formalmente costituiti il contratto di fornitura sarà stipulato dall'Amministratore di condominio;

c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente finale non abbia accettato il preventivo, qualora i lavori dovranno essere eseguiti su suolo pubblico. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

ART. 5 – VOLTURA

La voltura è la richiesta di variazione nella titolarità di un contratto.

La richiesta di voltura deve essere di norma sottoscritta sia dall'intestatario uscente del punto di consegna sia dal nuovo titolare. In alternativa a quanto disposto al punto precedente, la richiesta può essere inoltrata dal solo utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del corrispettivo, se previsto, a copertura delle spese amministrative, nonché provvedere al pagamento dell'imposta di bollo.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore la lettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale lettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale che ha richiesto la cessazione del contratto, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo Utente finale.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'Utente finale entrante una dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

In quest'ultimo caso, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, e qualora il Gestore eserciti le facoltà previste sopra, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- a) della dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

In quest'ultimo caso, l'avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla voltura della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

ART. 6 - VOLTURA A TITOLO GRATUITO

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Nel caso di cui al presente paragrafo il Gestore:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi sopra indicati;
- b) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo.

Il nuovo intestatario dovrà comunque provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso. Gli utenti finali, che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del misuratore d'utenza.

La disdetta comporta la disattivazione della fornitura con la chiusura del misuratore, il pagamento del corrispettivo, se previsto, dal "Tariffario dei servizi accessori e delle penalità", con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del misuratore d'utenza e la restituzione del deposito cauzionale, se previsto, in assenza dei debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione. Pertanto, nel caso in cui il misuratore d'utenza non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore d'utenza al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti di legge la volontà di disdetta espressa dall'utente finale, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

ART. 8 - RIATTIVAZIONE

L'utente finale interessato alla riattivazione di una fornitura idrica, precedentemente disattivata o sospesa per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome, nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale se previsto, dagli eventuali corrispettivi stabiliti dal "Tariffario dei servizi accessori e delle penalità" e di quant'altro dovuto.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) Richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di effettiva riattivazione della fornitura.

ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso privato
- Forniture per uso pubblico

Le forniture per uso privato sono le seguenti:

A. Utenza domestica - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l'utilizzo dell'acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

All'interno di tale categoria si distinguono due classi tariffarie:

- **Domestica residente**
 - 1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura.
 - 2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
 - 3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
 - 4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.
 - 5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.

- **Domestica non residente**

La tariffa domestica non residente sarà applicata a coloro che non rientrano nella classe di cui sopra e fatti salvi i casi di cui sotto.

B. Utenza uso Industriale — rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, tipicamente con consumi annui superiori ai 500 mc;

C. Utenza uso Artigianale e Commerciale, rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad attività artigianali e commerciali, con consumi che tipicamente non sono superiori a 500 mc annui;

D. Utenza uso Agricolo e Zootecnico - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'agricoltura o l'abbeveramento del bestiame.

E. Utenza ad uso Pubblico non disalimentabile – rientrano in tale tipologia tutte le utenze di salute o sicurezza pubblica, quali ospedali, case di cura o accoglienza, carceri, presidi operativi di forze armate, di vigilanza o di pubblica sicurezza, edifici scolastici di ogni ordine e grado, altri servizi a salvaguardia della salute o della sicurezza quali ad esempio "bocche antincendio";

F. Utenza ad uso Pubblico disalimentabile – altre tipologie di utenze pubbliche, fra cui anche le fontanelle pubbliche;

6) La tariffa ad uso pubblico si applica, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, anche nei seguenti casi:

- agli Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità. Il requisito dell'assenza di scopo di lucro deve essere previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, anche tramite iscrizione ad appositi registri.
- ai soggetti obbligati/incaricati per specifica disposizione di Pubbliche Amministrazioni a svolgere attività di accoglienza per fini umanitari (accoglienza profughi o accoglienza a seguito di calamità naturali), esclusivamente per il periodo indicato dalla disposizione, per gli immobili a tal fine destinati ed a condizione che il consumo destinato all'uso specificato sia precisamente misurabile da apposito contatore intestato al titolare della fornitura.
- agli Enti che svolgano, gratuitamente e sistematicamente, attività, quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente caritative a favore di persone indigenti.

G. Altri Usi - categoria a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO E CATEGORIE CONTRATTUALI È VIETATO L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER:

a) Il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

b) Il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti in accordi specifici con l'utente.

c) L'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinque metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

d) L'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private, ad eccezione delle attività che sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

e) L'irrigazione connessa con un'attività produttiva, fatte salve le utenze di cui al comma D del presente articolo, quando è dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

f) L'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.

g) Le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

h) Fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario e idro- potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.

Per il calcolo dei corrispettivi tariffari delle varie utenze ci si atterrà alle indicazioni e deliberazioni dell'ARERA in materia di Metodo Tariffario (Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR) e del TICSI (Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR).

ART. 10 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta.

I consumi stessi sono di norma rilevati da misuratori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. saranno conteggiati a forfait.

ART. 11 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, salvo che il prelievo venga fatto dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Nei casi di particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto all'autorità competente.

ART. 12 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI FORNITURA D'ACQUA

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.

Per ottenere un allaccio alla rete idrica è necessario presentare istanza e produrre la documentazione necessaria alla redazione della relativa istruttoria. Accertata la possibilità della fornitura, il gestore consentirà la stipula del contratto di utenza. Per le opere di allacciamento eseguite direttamente dal privato richiedente suolo e sottosuolo pubblico, il Comune stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e ripristino, da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione.

È inoltre necessario che l'immobile abbia anche un allaccio alla rete fognaria comunale qualora la zona sia servita, caso contrario l'immobile deve essere fornito di dispositivo per il trattamento dei liquami, a norma delle vigenti leggi e regolamenti, e deve essere regolarmente autorizzato.

ART. 13 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche tramite PEC.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

L'esito positivo della richiesta di allaccio alla rete idrica rimane subordinata al possesso e alla verifica dei requisiti previsti da norme di leggi e regolamenti.

Il gestore può rifiutare o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, e in tutti i casi disciplinati da leggi e regolamenti sopra comunali.

ART. 15 - PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore d'utenza o in assenza dello stesso. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi ed assoggettati al pagamento della penalità prevista dal presente regolamento.

Qualsiasi modifica da parte dell'utente finale, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso e di qualsiasi altro dato relativo alle condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore. Nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal presente regolamento, salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati:

- per gli usi domestici: sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dalla data di validità di un titolo sull'immobile riferiti al responsabile del suddetto prelievo. Saranno addebitati 50 mc/annui a persona alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione.
- per gli usi diversi dal domestico: in base ad un consumo stimato per categoria simile a partire dalla data di validità di un titolo sull'immobile alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

Tutti i prelievi abusivi, in cui si ravvisano ipotesi di reato, saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

ART. 16 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente finale.

Il gestore provvederà, inoltre, ad informare del fatto le Autorità preposte a norma delle vigenti leggi in materia.

ART. 17 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA SU STRADE E COMPETENZA PER LE MANUTENZIONI

Nelle strade e piazze pubbliche, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente finale dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da qualsiasi controversia che potesse insorgere.

Le reti e gli allacci anche se realizzati da privati per la parte ricadente sul suolo pubblico e fino al limite della proprietà privata rimangono di proprietà e nella disponibilità del Gestore.

Le tubazioni idriche stradali, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite a spese dell'utente, rimangono di proprietà e nella disponibilità esclusiva del Gestore, al pari delle derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti finali.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento fino al limite della proprietà pubblica, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti finali o a chiunque altro, pena il pagamento delle penalità previste ai successivi artt. e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Per l'applicazione del presente Regolamento, le strade vicinali ad uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.

MISURATORE D'UTENZA E PRESE IDRICHE

ART. 18 - MISURATORE D'UTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI INTERNE

Tutti i misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore, restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed alle condizioni dell'impianto idrico esistente.

Gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'utente finale è custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione.

Sono a carico dell'utente finale le spese per la posa in opera e la manutenzione dello sportello a protezione del vano.

L'utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al misuratore, anche se causati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.

La responsabilità e la manutenzione delle reti poste all'interno della proprietà privata spetta all'utente finale. Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell'utente finale, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione.

In presenza di perdite nelle reti poste all'interno della proprietà privata, in caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione da parte dell'utente finale, il gestore riduce il flusso per limitare le perdite ed è esonerato da problemi di qualità del servizio erogato.

La rottura del misuratore viene riparata dal Gestore a sue spese, salvo che sia imputabile a violazione delle regole di ordinaria diligenza da parte dell'utente.

ART. 19 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE SINGOLE

1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 3.
3. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate e dandone avviso in forma scritta all'utente.
4. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e dal comma 7.
5. Il Gestore deve concordare con l'utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che l'utente li avrà autorizzati per iscritto. In caso di diniego di autorizzazione si rimanda a quanto stabilito al comma 8.
6. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico dell'utente.
7. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
8. In mancanza delle autorizzazioni scritte o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone, che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
9. Nei casi di cui al comma 8, ovvero nel caso di diniego all'autorizzazione, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l'eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.

ART. 20 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall'avvenuta costituzione formale del condominio e comunque per gli immobili costituiti da minimo 4 unità.
2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole. In aggiunta dovrà essere installato un misuratore generale di controllo che dovrà essere posto al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, dovrà essere installato un misuratore generale e collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, ovvero in posizione facilmente e costantemente accessibile.
4. Le spese connesse allo spostamento e/o all'installazione del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico dell'utente.
5. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi. In nessun caso l'intervento potrà comportare il raggruppamento di utenze singole.
6. In mancanza dell'autorizzazione scritta o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona che non ha rilasciato l'autorizzazione scritta o che ha opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
7. Nei casi di diniego all'autorizzazione, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l'eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.

ART. 21 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE D'UTENZA

- 1) In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore d'utenza, l'utente finale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
- 2) Qualora il misuratore d'utenza dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente finale, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
- 3) E' diritto-dovere dell'utente finale verificare periodicamente il misuratore d'utenza allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
- 4) Quando l'utente finale ritenga erronee le indicazioni del misuratore d'utenza potrà richiedere la verifica dello stesso che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Alle operazioni di verifica deve essere presente l'utente.
- 5) Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, sarà sostituito a titolo gratuito e si procederà al ricalcolo dei consumi medi delle ultime tre rilevazioni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

ART. 22 - DIRITTO DI ACCESSO PER VERIFICA DELLA RETE INTERNA.

Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento, accedono nelle proprietà private per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza; - per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/01; - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori; - per le periodiche verifiche dei consumi; - per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura; - per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture; - per la eventuale sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente finale.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere.

ART. 23 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

La pressione al misuratore e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del misuratore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente finale previo appuntamento.

Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale, caso contrario sarà cura dell'utente provvedere ad installare, a proprie cura e spese, idonei serbatoi di accumulo ed apparecchiature per la distribuzione dell'acqua.

ART. 24 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL MISURATORE D'UTENZA

E' fatto assoluto divieto all'utente finale di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al misuratore d'utenza, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

Nel caso in cui venga riscontrata, la manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, il gestore provvederà a denunciare il fatto alle Autorità competenti, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile.

Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il misuratore d'utenza devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente finale.

Se viene accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente finale dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

ART. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s'impegna ad informare gli utenti finali nei modi più adeguati alla circostanza.

ART. 26 - REDAZIONE DEL VERBALE PER INTERVENTI E VERIFICHE

Il personale del Gestore o il personale dallo stesso delegato, che effettua interventi e verifiche su istanza o segnalazione dell'utente, dovrà redigere un verbale. In quest'ultimo saranno documentate le operazioni compiute e le eventuali problematiche riscontrate. Se le operazioni si sono svolte alla presenza dell'utente, il verbale sarà firmato anche dall'utente, che potrà chiedere che vengano riportate le sue osservazioni. Nello stesso verbale dovrà essere dato conto anche dell'eventuale rifiuto dell'utente di sottoscriverlo.

L'utente potrà chiedere al Gestore copia del verbale.

A seguito delle attività d'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del misuratore d'utenza viene inviata all'utente finale, o per posta elettronica certificata e/o tramite il servizio postale, la comunicazione relativa all'esecuzione dell'intervento.

I misuratori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non dai dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso, e/o dall'utente previa autorizzazione scritta del gestore.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei misuratori di sua proprietà.

ART. 27 - LIMITATORI DI PORTATA

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del misuratore d'utenza.

ART. 28 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE IDRICHE

Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Il manufatto di alloggiamento del misuratore d'utenza, compreso lo sportello di protezione sarà predisposto a cura e spese del richiedente seguendo le norme tecniche, prescrizioni e misure prescritte dal gestore.

L'utente finale infine ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i misuratori.

ART. 29 – SERVIZIO IDRANTI ANTINCENDIO

Il Gestore si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica.

Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

I Comuni si fanno carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

ART. 30 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto, quali, ad esempio, limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d'uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso, quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.

ART. 31 - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO

Al fine di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del servizio idrico integrato, tutti gli utenti finali sono obbligati ad adottare i comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni del presente regolamento e della normativa vigente.

ART. 32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI

La realizzazione e la manutenzione degli impianti in proprietà privata è effettuata a cura e spese dell'utente finale, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni tecniche in aggiunta a quanto riportato negli articoli seguenti.

ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico Acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

ART. 34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

ART. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

Le utenze artigianali e comunque considerate a rischio, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente finale, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, il medesimo è tenuto, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

ART. 37 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Inoltre dovranno essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un'agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di

sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

ART. 38 – POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente finale, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

ART. 39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni, effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato, sono disciplinate dall'art. 20.

ART. 40 – LETTURA DEL MISURATORE

L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- . per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- . per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale nell'arco dell'anno temporale di riferimento:

- nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giornisolari;
- nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giornisolari.

Il Gestore è tenuto ad effettuare:

- a) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;
- b) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

Gli ulteriori tentativi di raccolta si intendono assolti nei seguenti casi:

- laddove, nel periodo intercorrente rispetto all'ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura.

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il gestore è tenuto a:

- a) dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria del passaggio del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 2 e i 5 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti con contatore non accessibile o parzialmente accessibile, attraverso posta elettronica certificata e/o messaggio SMS e/o telefonata o con modalità preferita indicata dall'utente finale.

Nei casi di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.

Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni o dell'eventuale minore periodo disponibile.

La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, è determinata in base alla media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni.

Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del *Ca (consumo medio annuo)* procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura e alla revisione della periodicità di fatturazione.

ART 41 - PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza mediante modalità da rendere note nelle fatture e sul sito istituzionale.

Il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il gestore fornisce riscontro all'utente finale dell'avvenuta ricezione dell'autolettura, ed anche in caso di mancata validazione della lettura trasmessa, con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente finale.

La misura comunicata con l'autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore.

ART. 42 - STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato (Cs) come previsto dall'art. 11 del TMSII.

Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 43 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

Il Gestore s'impegna ad emettere di norma le fatture con le periodicità previste dalla Carta dei Servizi Idrici con una "franchigia di tolleranza" del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni.

Per ottimizzare il sistema di fatturazione, il Gestore si impegna ad emettere fatture quadrimestrali e/o semestrali in base ai consumi medi annui delle singole utenze con possibilità di maggiore rateizzo degli importi per singola fatturazione:

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica.

Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, il gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra oppure addebitare importi stimati, contestualmente all'emissione di fatture calcolate sulla base delle letture effettive del misuratore d'utenza. I consumi stimati saranno determinati sulla base dei consumi medi annui dell'utente finale.

Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore d'utenza, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente finale della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente finale dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

ART. 44 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Tipo di fornitura e tariffa applicata

La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente.

Periodo di riferimento della fatturazione

- La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento.
- Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato se le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

Unità di misura

L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il metro cubo (mc).

Contenuti minimi della bolletta

a) Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:

-Dati identificativi bolletta

- Data di emissione della bolletta
- Codice identificativo della bolletta

-Dati identificativi utenza

- Dati identificativi dell'utente finale

-Servizi erogati

- Servizi erogati

-Consumi

- Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale.

- Importo e modalità di pagamento

- Totale importo bolletta
- Data di scadenza della bolletta.
- Modalità di pagamento
- Eventuali messaggi di insoluti di pagamento

-Sportello Clienti

- Numero per la segnalazione dei guasti
- Modalità di accesso agevolate agli sportelli
- Tempi di contestazione bolletta

b) Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:

-Tipologia di utenza e tariffe applicate

- Tipologia di utilizzo
- Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
- Tabella riportante l'articolazione tariffaria applicata

-Dettaglio dei consumi e della spesa

- Periodo di riferimento
- Lettura effettiva iniziale
- Lettura effettiva o presunta finale
- Giorni relativi al periodo di riferimento
- Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
- Dettaglio degli altri oneri
- Indicazione dei conguagli in bolletta
- Totale Imposte
- Totale IVA
- Totale della bolletta

Ulteriori chiarimenti sulle bollette

In ogni bolletta sarà posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, calcolato:

- sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.
- Il Gestore fornisce all'utente finale, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.

Rimborsi ed indennizzi automatici

Per i soli utenti finali che ne hanno diritto la bolletta riporta:

- rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
- gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.

Addebiti per imposte

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

- Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti sopra, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi.
- Gli addebiti dovuti per interessi moratori, per spese di recupero del credito, per indennità o penalità, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi.

- Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono messe in evidenza.

Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti

La bolletta può riportare sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente finale.

Modalità di pagamento

La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.

Effetti del ritardato pagamento

La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura di sospensione della fornitura.

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La comunicazione nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte dell'utente finale al Gestore dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Comunicazioni istituzionali

La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dell'Autorità di Governo d'Ambito, destinate agli utenti finali.

Servizio guasti, informazioni e reclami

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti a cui l'utente finale può rivolgersi in qualsiasi momento.

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio di informazioni ai clienti.

La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al Gestore, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura

La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi, indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

Informazioni su revisioni di Carta del Servizio e Regolamento

La bolletta riporta i riferimenti agli eventuali aggiornamenti della Carta dei Servizi e del Regolamento.

ART. 45 - RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE

- 1) In caso di lettura che evidenzii un consumo almeno 100 mc e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura ne deve dare segnalazione all'utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare e/o spedire presso l'indirizzo di fornitura e/o recapito un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi il Gestore ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
- 2) L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
- 3) Qualora si verificino ulteriori perdite entro i 365 (trecentosessantacinque) giorni solari dalla precedente richiesta, e successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la prima data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.
- 4) Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita l'utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno.
- 5) La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
- 6) Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognature e

depurazione, laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell'utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.

7) Nessun'altra riduzione tariffaria sarà applicata.

ART. 46 – UTENZE CONDOMINIALI

Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.

Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al misuratore d'utenza generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d'utenza generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali alla tariffa base del solo servizio acquedotto.

Nel caso di utenze condominiali, in presenza di perdita sulla condotta di allacciamento per la parte di questa insistente nella proprietà privata l'utente finale è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d'inottemperanza il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

ART. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE

I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore.

A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere superiore/uguale a 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l'utente finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura.

Qualora l'Utente ritardi il pagamento di una fattura o più fatture rispetto ai termini di scadenza, il Gestore applicherà i relativi interessi di mora, che verranno successivamente addebitati.

Decorso almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura senza l'avvenuto pagamento, il Gestore ha facoltà di inviare all'Utente un primo Sollecito notificato a mezzo di raccomandata a/r, posta elettronica certificata o mezzo legalmente idoneo alla tracciabilità, accompagnato da un duplicato della fattura non pagata, invitandolo a provvedere al pagamento della fattura scaduta o altrimenti di dare comunicazione del pagamento avvenuto nelle modalità ivi indicate, assegnando un tempo di 30 giorni solari per il pagamento o per la comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Qualora l'Utente non sani la morosità accertata entro tale termine, il Gestore provvede a diffidare formalmente ai sensi di legge l'Utente moroso, attivando la procedura di messa in mora con l'aggravio di spese ed eventuali sanzioni, oltre agli interessi. L'atto di messa in mora sarà notificato all'Utente a mezzo di raccomandata a/r, posta elettronica certificata o mezzo legalmente idoneo alla tracciabilità, ingiungendo il pagamento entro 60 giorni solari e preavvisando l'Utente che, decorso infruttuosamente tale termine, si procederà alla limitazione della fornitura.

Qualora l'Utente non sani la morosità nei termini suddetti il Gestore può avviare le procedure di sospensione del servizio.

Per le Utenze Disalimentabili si procederà con la sospensione della fornitura.

Per le Utenze Domestiche Residenti, pur essendo Utenze di tipo Disalimentabile, si procederà, invece, con la "limitazione" della fornitura di acqua (qualora tecnicamente fattibile) e il gestore provvederà all'installazione di adeguati strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura al fine di garantire una erogazione minima/controllata di acqua di 50 litri/per occupante-utenza/giorno.

All'Utenza Domestica Residente morosa, in caso di limitazione della fornitura, sarà addebitato se previsto, il costo dell'intervento di limitazione e dei dispositivi di limitazione.

In caso di morosità delle Utenze Condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità il Gestore:

- a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
- b) siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione;
- c) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
- d) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

Qualora, nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe e previa comunicazione scritta inviata all'Utenza morosa, preavvisandola almeno 5 (cinque) giorni prima.

Il Gestore tutelerà in ogni caso, non applicando la sospensione della fornitura, le utenze non disalimentabili, cioè che svolgono attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo e scuole e tale particolare tutela viene prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti.

Vengono salvaguardate le Utenze Domestiche Residenti che godono di Bonus Sociale Idrico, alle quali viene garantito un minimo vitale del servizio. Pertanto, per quanto riguarda le Utenze Domestiche Residenti con Bonus Idrico, il gestore provvederà all'installazione di adeguati strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura al fine di garantire una erogazione minima/controllata di acqua di 50 litri/per occupante-utenza/giorno.

Inoltre la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- quando il pagamento della fattura sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al Gestore per una causa non imputabile all'Utente;
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali al deposito cauzionale qualora previsto;
- nei casi in cui l'Utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta;
- l'Utenza è "diretta" ed è beneficiario del Bonus Sociale Idrico.

La riattivazione della fornitura idrica, in caso di sospensione della stessa per morosità, avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla carta dei Servizi Idrici.

In nessun caso è addebitabile all'Utente subentrante la morosità pregressa, ad eccezione dei casi in cui il Gestore abbia accertato che l'Utente subentrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

La limitazione o la sospensione della fornitura del servizio idrico integrato non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere.

Tutte le eventuali penali per morosità potranno essere addebitate in fattura.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento secondo il regolamento comunale in materia. La possibilità di rateizzare il pagamento deve essere concessa anche agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta il Bonus Sociale Idrico. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere altre forme rateizzate di pagamento. Il piano di rateizzazione, concordato con il Gestore, deve stabilire un numero di rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate dagli interessi previsti dalla normativa in vigore.

Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:

- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore
- la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore.
- agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta il Bonus Sociale Idrico.

L'utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al gestore, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella diffida ad adempiere.

L'utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

Non potrà essere limitata o sospesa la fornitura del servizio idrico integrato:

- In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
- quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se previsto;
- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
- in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza.
- nei giorni prefestivi o festivi;
- quando l'utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;

In presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione o sollecito delle fattispecie sopra menzionate) non saranno considerate nuove verifiche;

Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l'inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto con l'eventuale sigillatura o rimozione del misuratore. In quest'ultimo caso, qualora l'utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le penalità se previste, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un'altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all'estinzione del debito.

ART. 48 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, per ragioni di servizio, o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi;
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) In caso di pericolo per persone o cose;
- f) Manomissione del misuratore d'utenza e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore d'utenza stesso;
- g) Morosità persistente nonostante la messa in mora;
- h) Mancata realizzazione da parte dell'utente finale delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d'irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente finale non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h).

Sono fatti salvi gli altri casi di sospensione della fornitura previsti in norme specifiche del presente Regolamento.

ART. 48 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI

Per le eventuali deroghe alle norme sui termini e sulle modalità di pagamento si rinvia alle singole disposizioni del presente Regolamento.

ART. 49 – DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ha facoltà, ai sensi della delibera ARERA n.86/2013, di richiedere all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.

Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.

Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l'utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima.

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l'utente finale (delibera ARERA n° 218/2016).

Ogni due anni il gestore procede all'aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l'ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 %. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti.

Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all'utenza condominiale.

L'addebito dell'importo del deposito avviene con le seguenti modalità:

- per le nuove utenze l'importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all'attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva.
- per le utenze preesistenti, l'adeguamento dell'importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.
- Sono escluse dall'applicazione del deposito cauzionale:
- le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
- le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria, determinerà di nuovo l'addebito della cauzione.

Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante l'emissione della fattura di cessazione entro 30 gg. solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura.

Sempre in caso di cessazione dell'utenza, qualora l'importo dovuto dall'utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l'utente, l'ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali

Per le utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti finali di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito. In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all'esclusione dall'applicazione del deposito cauzionale.

ART. 50 - ADDEBITI E PENALITÀ'

All'Allegato A al presente regolamento denominato "Tariffario dei servizi accessori e penalità" sono esposti gli addebiti al pagamento dei quali gli utenti finali saranno tenuti, secondo i casi:

- Penale per prelievi abusivi e usi impropri (art.15)
- Penale per rivendita dell'acqua (art. 16)
- Penale per la manomissione degli impianti del gestore e/o dei sigilli ai misuratori (artt. 17 e 24)
- Addebito a titolo di penalità risarcitoria a seguito di sospensione erogazione per morosità (art.47)
- Addebiti a titolo di penalità risarcitoria per violazione dei divieti di utilizzo acqua potabile (art.9)
- Addebito per mancata installazione del misuratore sul pozzo (art. 86)
- Addebito per non corretta manutenzione del misuratore del pozzo (art.86)
- Addebito per omessa o ritardata denuncia dei consumi presunti (art.86)
- Addebito per omessa o ritardata comunicazione dell'utilizzatore del servizio pozzi (art. 86)

ART. 51 – UTENZE PREESISTENTI

Coloro che, al momento dell'adozione del presente Regolamento, avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in questo Regolamento, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di comunicazione della pubblicazione dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura.

ART. 52 – CONTROVERSIE E RECLAMI

Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l'utente finale deve rivolgersi al gestore, secondo quanto specificato nella Carta dei Servizi Idrici.

ART. 53 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI

Il prelievo e la fornitura, sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile, con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma, saranno effettuati in base a istruzioni specifiche stabilite dal Gestore.

ART. 54 – INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o nei contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

ART. 55 - TASSE E IMPOSTE

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente finale, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il gestore.

ART. 56 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni normative e regolatorie vigenti.

PARTE 2° - REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 57 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio del Comune di Praia a Mare, nel rispetto della legislazione statale (D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e Regionale, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. Il presente regolamento ha per oggetto:

- Il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature;
- Il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/industriali e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque, nonché il controllo per gli accertamenti in materia tariffaria.
- L'individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura.
- La gestione amministrativa dell'utenza, con il rispettivo sistema sanzionatorio.

È implicito il rispetto del Regolamento idrico (di cui sopra) anche per le utenze che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto e usufruiscono dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 58 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL GESTORE

Per la gestione dei servizi pubblici il gestore adotta il presente Regolamento, con cui disciplina i limiti di accettabilità delle acque reflue domestiche e industriali nelle pubbliche fognature, ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.

ART. 59 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni associati e nei collettori intercomunali, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- a) Tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- b) Promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse.
- c) Raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali per il risanamento e la Tutela delle Acque.

ART. 60 – DEFINIZIONI.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno; solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Acque reflue assimilabili: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da attività che risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ivi incluse le attività assimilate a domestiche demandate a specifica norma regionale e regolamentare;

Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 D.Lgs. 152/2006;

Acque di scarico: tutte le Acque reflue provenienti da uno scarico;

Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;

Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo n°152 del 2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

Pozzetto sifonato: il pozzetto che accoglie la braga e il sifone e svolge, di norma, funzione di punto di separazione fra le competenze del Gestore e quelle dell'Utente. Il pozzetto deve essere posizionato all'interno della proprietà privata sul limite più prossimo alla proprietà pubblica; solo in casi eccezionali, per particolari problematiche tecniche e a insindacabile giudizio del Gestore, può essere autorizzata una posizione diversa.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 61- NORME PRINCIPALI

Tutti gli insediamenti civili o produttivi che siano dotati di scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura nei casi previsti dal presente Regolamento con costi a loro carico.

ART. 62 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Gli scarichi si distinguono in:

- a) **Scarichi di acque reflue domestiche:** tali scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario, compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore; il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura.
- b) **Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche:** per questo tipo di scarico deve essere presentata al comune, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. I criteri di assimilazione sono quelli ricompresi all'art. 2 del DPR n. 227 del 19/10/2011. Per le attività non ricomprese è possibile applicare i criteri di assimilazione previa certificazione di analisi di laboratorio attestante il rispetto dei

valori minimi prima di ogni trattamento depurativo, previsti nella Tabella 1 Allegato A al medesimo DPR 227/2011.

ART. 63- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Autorizzazione allo scarico (art. 124- comma 1 D.Lgs. 152/2006)

Tipologia scarichi	Scarichi di acque reflue domestiche	Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche
Ammissibilità in pubblica fognatura	Sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario (art. 124- comma 4 D. Lgs 152/2006), non serve autorizzazione allo scarico	Dichiarazione di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche (art. 101- comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e normativa regionale)
Richieste del titolare	Richiesta di allacciamento al gestore	Richiesta di allacciamento al gestore

ART. 64 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Ai sensi degli articoli 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, deve essere altresì, presentata istanza per eseguire scavi su suolo pubblico e/o manufatti per l'allacciamento alla pubblica fognatura che interessano la proprietà comunale e/o di altri Enti, con presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni che si riterrà impartire ad ogni singola autorizzazione.

ART. 65 – LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, MUNITA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CHE RECAPITA IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALE

Gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e devono essere di tipo diretto. Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di sistemi di pre-trattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte, o comunque giudicati dal gestore adeguati al sistema fognario depurativo.

Gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:

- della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
- delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa;
- delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione.

Il Gestore si riserva, in caso di sistemi particolarmente critici, di prescrivere, per gli scarichi di nuovi insediamenti, trattamenti a piè d'utenza appropriati e compatibili con l'autorizzazione del sistema fognario depurativo pubblico in gestione.

ART. 66 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO TRAMITE ORDINANZE DEL SINDACO

I comuni provvederanno ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate.

Tale obbligo s'intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica, che non siano ancora allacciate alla stessa.

I proprietari degli immobili situati nelle zone servite dalla rete fognaria dovranno provvedere, entro il termine che l'amministrazione comunale stabilirà, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.

In caso d'inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere eseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine il Comune stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati alla pubblica rete fognaria con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.

ART. 67 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono sempre autorizzati nel rispetto dell'All.5 parte III del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del rilascio, rinnovo o voltura delle suddette autorizzazioni, sia per presentare la richiesta stessa di autorizzazione

ART. 68 - SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA

Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l'autorizzazione deve essere richiesta all'organo competente (alla Regione, Provincia, etc..) ai sensi della normativa vigente. Per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili ad esse, non in pubblica fognatura, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune.

ART. 69 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA AFFERENTE AD IMPIANTO DI DEPURAZIONE GESTITO DAL GESTORE

Gli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione terminale di pubblica fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche dell'impianto. Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti.
- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- c) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o resedi di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del D.Lgs. 152/2006;
- g) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti, che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- h) I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- i) I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di reflu non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- j) Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo articolo del presente Regolamento.

La suddetta elencazione non è tassativa, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni o attività produttive, così come definite nel regolamento.

Tali prescrizioni saranno indicate dal gestore in fase di redazione del parere di competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti prescritti del gestore, conformemente dell'All.5 parte III del D.Lgs. 152/06.

ART. 70 - OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

ART. 71- SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al gestore, prima telefonica e poi scritta a mezzo fax. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso il gestore e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal gestore.

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 72 – ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

La procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'allaccio di scarichi di acque reflue domestiche è la seguente:

- Presentazione della domanda di allacciamento presso gli uffici comunali, redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore, corredata dei dati e documenti richiesti.
- Verifica da parte dell'ufficio della documentazione inoltrata, eventuale sopralluogo di tecnici del gestore per il controllo e la valutazione della fattibilità.
- Invio da parte del gestore, all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione).

I costi di qualsiasi natura relativi all'esecuzione delle opere (anche su suolo pubblico) per l'allaccio alla pubblica fognatura, così come eventuali autorizzazioni, nulla-osta, ecc., sono ad esclusivo onere e carico del richiedente.

Tutta la documentazione, deve essere prodotta in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Direttore Lavori e dal Richiedente (Proprietario o altro).

ART. 73 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

La procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'allaccio di scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque domestiche è la seguente:

- Presentazione della domanda di allacciamento, presso gli uffici comunali, redatta su appositi moduli completa della documentazione richiesta.
- Verifica da parte dell'ufficio della documentazione inoltrata, eventuale sopralluogo di tecnici del gestore per il controllo e la valutazione della fattibilità.
- Invio da parte del gestore, all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione).

I costi di qualsiasi natura relativi all'esecuzione delle opere (anche su suolo pubblico) per l'allaccio alla pubblica fognatura, così come eventuali autorizzazioni, nulla-osta, ecc., sono ad esclusivo onere e carico del richiedente.

Tutta la documentazione, deve essere prodotta in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Direttore Lavori e dal Richiedente (Proprietario o altro).

ART. 74 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

La procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'allaccio di scarichi di acque reflue industriali è la seguente:

- Richiesta di autorizzazione allo scarico, presso lo Sportello Unico Comunale, completa della seguente documentazione Tecnica richiesta.
- Verifica da parte dell'ufficio della documentazione inoltrata, eventuale sopralluogo di tecnici del gestore per il controllo e la valutazione della fattibilità.
- Invio da parte del gestore, all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione).

I costi di qualsiasi natura relativi all'esecuzione delle opere (anche su suolo pubblico) per l'allaccio alla pubblica fognatura, così come eventuali autorizzazioni, nulla-osta, ecc., sono ad esclusivo onere e carico del richiedente.

Tutta la documentazione, deve essere prodotta in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Direttore Lavori e dal Richiedente (Proprietario o altro).

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

ART. 75 - GENERALITÀ

Il presente titolo regola, nell'ambito di competenza del gestore, gli allacciamenti degli scarichi alle fognature pubbliche, nonché, le procedure cui sono tenuti i singoli utenti finali per la realizzazione delle opere interne.

ART. 76 – ZONA SERVITA DA FOGNATURA. DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI DI ALLACCIAMENTO.

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.

L'obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti serviti dalla rete fognaria comunale, e comunque entro una distanza di ml 100 dalla rete pubblica.

Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre 100 ml dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.

Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni e dal gestore e in accordo con l'Autorità Ente di Governo d'Ambito, per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie, come, ad esempio, la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali, ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.

Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti di apposita autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.

I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.

ART. 77 – COLLEGAMENTO AI COLLETTORI ESISTENTI

Per i collegamenti di fognature esistenti o di nuova costruzione ad una rete fognaria, gestita dal gestore, o comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta con le caratteristiche del sistema gestito, il gestore esprimerà il proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi comunali.

Si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento e che saranno stabilite dal gestore le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura.

Il collegamento sarà realizzato solo dopo detta approvazione, nel rispetto e secondo le modalità prescritte dal gestore. La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estensioni delle reti fognarie.

ART. 78 - ALLACCIAMENTI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI – ONERI DI ALLACCIAMENTO

I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati dalla ditta richiedente a proprie spese e cure previa acquisizione dell'autorizzazione allo scavo rilasciata dall'Ufficio comunale, secondo le prescrizioni dallo stesso impartite.

Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell'Utente finale dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.

Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete.

Qualora l'Utente finale (o gruppo di Utenti finali) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all'estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.

Tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi, che interferiscono con i lavori, e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico sono a carico del richiedente/i.

Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali, il gestore provvederà all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente finale.

ART. 79 - TITOLARITÀ E MANUTENZIONE DEI CONDOTTI

Il collettore principale e i relativi pozzetti insistenti sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità sono di proprietà del gestore e ne assume la titolarità della gestione.

Gli allacci privati devono prevedere un pozzetto sifonato sia posizionato all'interno della proprietà privata e nel caso non sia possibile realizzarlo nella proprietà privata deve essere posizionato su suolo pubblico.

La manutenzione del pozzetto sifonato e la realizzazione delle condotte di allaccio dalla proprietà privata al collettore principale sono ad esclusivo onere finanziario dell'Utente.

In caso di assenza di pozzetto di consegna, la competenza del privato termina nel punto di allaccio tra la tubazione che colletta i relativi reflui nel collettore pubblico principale e quest'ultimo, anche laddove il collettore, che convoglia i reflui dall'utenza al collettore principale, sia posto in proprietà pubblica.

ART. 80 - IMMISSIONE TRAMITE PREDISPOSIZIONI ESISTENTI.

Per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, dovranno essere utilizzate esclusivamente le predisposizioni esistenti installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali. La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle predisposizioni, salvo quei provvedimenti che il gestore, per motivi di ordine tecnico, igienico o locale, ed in casi eccezionali e previo parere - degli organi competenti, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.

L'esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà di competenza dell'utente sotto la supervisione del gestore.

Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale. Tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata; dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale.

Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni delle acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto.

Le acque di prima pioggia, qualora separate dopo trattamento, devono essere recapitate in pubblica fognatura.

Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche, biologiche, poste su sede pubblica, sono di proprietà del titolare dello scarico fino all'imbocco del traversante pubblico (pozzetto d'allaccio), costruito del gestore. Ai proprietari spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti. I proprietari saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.

ART. 81 - NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà privata, necessarie per l'adeguamento degli scarichi fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi.

ART. 82 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DEI LIQUAMI IN PUBBLICA FOGNATURA

Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali, nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private dei reflui fognari, dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all'interno del fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali similari ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.
- Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento.
- Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario, esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi, si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
- Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
- Per garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto in caso di fughe di gas e/o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati (ventilazione primaria) in aggiunta; dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo colonna (ventilazione secondaria), prolungate oltre il colmo del tetto e completamente isolate dal resto dell'impianto; deroghe alla presente disposizione potranno essere concesse del gestore, previa autorizzazione degli organi competenti, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.
- È fatto assolutamente divieto di introdurre acque reflue domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e/o acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle canalizzazioni che recapitano nelle reti di raccolta delle acque bianche, ed è oltremodo vietato introdurre nelle dozzonate scarichi diversi dall'acque bianche e di utilizzare quest'ultime come sfiati per qualsiasi rete di scarico.
- Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica e/o privata, nell'interesse comune, il gestore, o il Comune, ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario, tubi di ventilazione fognaria, appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.
- Il gestore, o il Comune, ha la facoltà d'imporre, in fase di richiesta di allacciamento o laddove lo ritenga necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato sito al limite della proprietà privata, a ridosso della fognatura pubblica; l'installazione e la gestione di tale sifone sono attività di esclusiva competenza privata.
- È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all'interno della proprietà privata una volta che il gestore ha terminato la realizzazione dell'allaccio richiesto, in quanto la quota di scorrimento di quest'ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti in suolo pubblico.

ART. 83 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 84 - CONFORMITÀ DELLE OPERE - VISITE DI CONTROLLO

Le opere di canalizzazione, sia per gli stabili di nuova costruzione che per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite come da elaborati tecnici presentati in Comune per le dovute autorizzazioni all'esecuzione dell'opera, seguendo le eventuali prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell'autorizzazione ai lavori e all'allacciamento.

In tutti i casi, ad ultimazione dei lavori, il tecnico redattore del progetto e/o direttore dei lavori, provvederà a compilare ed inviare al Comune/Gestore, idonea dichiarazione di fine lavori e conformità delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato.

Il Comune/Gestore si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato; lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell'opera al progetto presentato.

Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina, ovvero allo stesso stabile.

DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

ART. 85- TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle Acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti finali al gestore, quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato, il pagamento di apposite tariffe, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 152/2006. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti finali ubicati in zone servite da rete fognaria, ancorché non allacciati alla stessa, purché siano obbligati ad allacciarsi, a far data dall'ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima.

La tariffa relativa al collettamento e alla depurazione delle Acque reflue viene determinata con l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il quadriennio di competenza indicato dall' ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ART. 86 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI

Per le utenze domestiche/civili la tariffa è indicata e approvata dall' ARERA, Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente, e viene determinata con l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il quadriennio di competenza.

Tutti gli utenti finali, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità successivamente descritte nel presente articolo. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione dell'apposita penale, prevista all'art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico integrato

La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall' apposito misuratore d'utenza.

I titolari di tali utenze sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dal gestore, i quantitativi di acqua prelevati o scaricati nel corso dell'anno precedente per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo darà luogo ad una ricostruzione dei consumi presunti e sarà sanzionata mediante applicazione della penale prevista dall'art. 50.

Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata presunta non risulterà inferiore a 70 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.

Nell'ipotesi in cui l'utilizzatore comunichi al gestore il rilascio dell'immobile approvvigionato da fonti diverse dal pubblico acquedotto con scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza contestuale voltura a nome del successivo fruitore del servizio, il proprietario dell'unità immobiliare è in ogni caso tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di depurazione e fognatura in base alla lettura rilevata sul misuratore installato allo scarico.

In mancanza di misuratore allo scarico, ferma restando l'applicazione della penale prevista all'art. 50, al proprietario verrà addebitato un costo pari ad un prelievo idrico presunto non inferiore a 70 metri cubi annui per ogni persona utilizzatrice, salvo l'invio al gestore del S.I.I. di una autocertificazione attestante il mancato utilizzo della risorsa idrica, al ricevimento della quale il gestore procederà con la disattivazione del servizio di fognatura e depurazione.

Qualora l'immobile venga in seguito utilizzato, il soggetto avente titolo è tenuto ad inoltrare al Gestore apposita richiesta di riattivazione del servizio di fognatura e depurazione ai fini della stipula del contratto a proprio nome.

Il Gestore potrà inoltre predisporre controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio al fine di acquisire elementi di valutazione per la più corretta determinazione dei consumi e delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

I contatori installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 50.

Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelievamento per chi si approvvigiona di acque superficiali e sul "collo" per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l'attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal gestore condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata.

Prima dell'attivazione dei prelievi di acqua dal sottosuolo (emurgimenti), i soggetti interessati, dovranno comunicare al Gestore:

- la marca e il tipo di contatore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

ART. 87 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA DOMESTICA E/O ASSIMILABILE

I titolari dell'approvvigionamento dovranno denunciare sollecitamente al gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il gestore del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.

ART. 88 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI.

Sulla base di quanto previsto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali è attribuita all'Autorità di Governo d'Ambito, sulla base di quanto indicato al Titolo 4 dell'Allegato A della TICSi (deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR)

La tariffa relativa agli utenti finali produttivi/industriali sarà addebitata all'utente finale con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dal gestore.

Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, il gestore provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti. Se anche tale dato non sarà disponibile il gestore farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.

ART. 89 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE.

I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente al gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza industriale; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il gestore del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.

Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico all'Autorità d'Ambito previa richiesta inoltrata presso gli Uffici comunali.

ART. 90 - MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice, e fatta recapitare presso gli uffici amministrativi Il gestore

Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse essere recapitato all'utenza interessata, questa sarebbe ugualmente obbligata a fornire le informazioni relative alle acque prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dagli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/2006.

La compilazione dell'elaborato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 e dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006.

La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi. L'entità dei prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura.

Per le acque reflue industriali, la quantità di liquame scaricato dovrà risultare dall'elaborazione dei dati di prelievo, e, qualora fosse inferiore al liquame prelevato, se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi quantitativi di reflujo eventualmente persi durante il processo di approvvigionamento – scarico. Il gestore, se lo riterrà necessario, anche ai fini tariffari, potrà prescrivere idonei strumenti di misura (campionatori e misuratori di portata) a piè di fabbrica da installarsi a cura e spese dell'utente finale. Sempre in riferimento agli articoli di cui sopra, il gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti. Il personale del gestore risulta quindi autorizzato al controllo dei complessi domestici e industriali allacciati alla pubblica fognatura, ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi, sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali in materia tariffaria, per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e manutentivi finali, nonché allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente.

I tecnici addetti ai controlli, muniti di tesserino di riconoscimento, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento industriale o domestico, al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi (Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006). Tali controlli devono essere eseguiti alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.

ART. 91 - CAMPIONAMENTI AI FINI TARIFFARI SU UTENZE INDUSTRIALI

Fermo restando quanto disposto dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006, durante i controlli di cui al precedente articolo, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico, significativo ai fini tariffari.

Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad intervalli di tempo variabili, in modo da formare un campione medio composto in funzione del ciclo produttivo, dei tempi e delle modalità di scarico, nonché della portata e della durata degli scarichi. Le modalità del prelievo del campione saranno riferite alla normativa vigente, ed in particolare all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 92 - RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti finali nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura ed a condizione che sussista l'obbligo di allacciamento. La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 76, dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del gestore, o presso lo Sportello Unico Comunale, il quale provvederà all'invio della domanda di esonero presso gli uffici del gestore. Successivamente gli addetti dell'Ufficio Tecnico provvederanno ad accertare l'effettivo diritto all'esenzione. A seguito di tale comunicazione, si provvederà all'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di quanto eventualmente pagato a tale titolo negli anni precedenti.

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 93 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai titolari di scarichi di Acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'Art. 135 del D.Lgs. 152/2006. Restano ferme le indennità e le penali dell'art. 50.

ART. 94 – SANZIONI PENALI

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'Art.137 del D.Lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 95 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ferme restando le norme sanzionatorie richiamate agli artt. 93 e 94, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'Art. 130 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, qualora si verificano casi di omessa o ritardata denuncia delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art. 90, il gestore avrà la facoltà di applicare un'ammenda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del gestore.

Per il ritardato pagamento della tariffa è prevista una sovrattassa pari al 20% (venti per cento) rispetto al normale pagamento della medesima tariffa.

Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all'anno, il gestore provvederà a richiedere all'organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico. L'archiviazione di tale procedura avverrà solo dopo l'accertamento da parte degli Uffici Amministrativi del gestore dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:

- Il Regolamento del servizio di distribuzione interna dell'acqua potabile, approvato con deliberazione di C.C.le n° 14 del 28/06/1963 e s.m.i..

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO A – TARIFFARIO DEI SERVIZI ACCESSORI E PENALITÀ

<p>Allacciamento fognario</p>		<p>€uro 25,00 per rilascio autorizzazione;</p> <p>€uro 516,46 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita a civile abitazione;</p> <p>€uro 619,75 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita ad uffici o studi professionali;</p> <p>€uro 2.065,82 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita ad attività artigianale (caffè, bar, pubbliche risesse, depositi di merce e simili);</p> <p>€uro 2.700,00 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita ad attività industriale, quando non conferisca scarichi speciali;</p> <p>€uro 2.700,00 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita a sala convegni, teatri, cinematografi, osterie, trattorie, ristoranti, paninoteca o assimilabili;</p>
-------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>€uro 260,00 per ogni bagno esistente, o da realizzare, all'interno di ogni singola struttura alberghiera e ricettiva in genere o ad esse assimilabili. Inoltre alla somma di euro 260,00 deve essere aggiunto il 30% (trenta per cento) per ogni singola attività correlata, quale ristorante- bar-pizzeria, all'attività alberghiera e ricettiva;</p> <p>€uro 260,00 per ogni singolo servizio igienico esistente nel gruppo servizi all'interno di strutture adibite a campeggio;</p> <p>€uro 75,00 per ogni piazzola a servizio del campeggio;</p> <p>€uro 516,46 per ogni bagno esistente all'interno di ogni bungalow;</p> <p>€uro 516,46 per ogni bagno esistente air interno della struttura adibita a residence;</p> <p>€uro 2.500,00 per ogni struttura adibita a intrattenimenti danzanti.</p>
	Mancata installazione misuratore sul pozzo (art. 86)	<i>Oltre consumo stimato</i>	€ 150,00
	Non corretta manutenzione misuratore sul		€ 50,00

	pozzo (art. 86)		
	Omessa o ritardata denuncia consumi presunti (art. 86)		€ 50,00
	Omessa o ritardata comunicazione utilizzatore del servizio pozzi (art. 86)		€ 150,00
	Sospensione erogazione per morosità (art. 47)		€ 50,00
	Manomissione impianti e sigilli (art. 17 e 24)		€ 500,00
	Prelievo abusivo di acqua (art. 15)	<i>Oltre consumo stimato</i>	€ 1.500,00
	Rivendita di acqua (art. 16)		€ 1.500,00
	Divieti di utilizzo acqua potabile (art. 9)		€ 500,00